



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione per la realizzazione di
interventi nell'ambito del Piano Nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR.

Art. 1. Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni disciplinano i limiti, i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento, da parte dell'Ente, di incarichi di collaborazione per la realizzazione di interventi nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 17 del D.L. 09/06/2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 133.

Art. 2. Procedura di individuazione delle professionalità e pubblicità

Gli avvisi per il conferimento degli incarichi di selezione, redatti secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14 ottobre 2021, sono pubblicati nel Portale del reclutamento www.inpa.gov.it.

Decorso il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il Portale fornisce un elenco di coloro che risultano essere in possesso della professionalità e dei titoli di studio richiesti.

L'Ente, sulla base degli elenchi digitali inviati dal Dipartimento della Funzione pubblica, invita al colloquio selettivo, con almeno 24 ore di preavviso e per ognuno dei profili ricercati, un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

I colloqui potranno avvenire sia in presenza ma anche con modalità a distanza, secondo quanto sarà stabilito dalla Commissione di valutazione.

La mancata partecipazione al colloquio nell'ora e nella data indicati costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva.

Ogni fase della procedura è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Categoria "Bandi di Concorso" del sito www.port.venice.it.

Art. 3. Commissione di valutazione: composizione e funzionamento

La selezione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di valutazione formata da tre componenti, nominata dal Presidente dell'Ente, composta da un Coordinatore, con funzioni di presidente, e da altri due incaricati nel rispetto del principio della parità di genere. Potranno essere nominati eventuali membri supplenti. Ogni Commissione si avvale, inoltre, di un segretario verbalizzante.

Ai componenti delle Commissioni di valutazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitti di interesse.

Le Commissioni si riuniscono secondo il calendario dei colloqui pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Categoria "Bandi di Concorso" del sito www.port.venice.it e comunicato a ciascun candidato ai punti di contatto indicati nell'elenco digitale trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Dell'attività della Commissione è redatto apposito verbale.

Art. 4. Colloquio selettivo: modalità di svolgimento, criteri di valutazione e graduatoria

La Commissione di valutazione, nell'ambito del colloquio selettivo, ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 21 (ventuno) /30 (trentesimi).

L'attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell'attività o funzione svolta nell'ambito dell'intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e all'ambito territoriale di riferimento;
- b) valutazione delle competenze/conoscenze/capacità necessarie alla copertura del ruolo;
- c) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master di I e II livello in ambiti correlati all'incarico.

In base alle peculiarità dell'incarico, la Commissione può definire ulteriori criteri di selezione.

In esito alla prova selettiva, sulla base delle risultanze prodotte dalla Commissione incaricata del colloquio, con decreto del Presidente, è individuato l'elenco degli idonei e il soggetto vincitore a cui conferire l'incarico.

L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Ente che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul proprio sito senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.

Art. 5. Conferimenti degli incarichi e compensi

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la sottoscrizione di un contratto della durata indicata nell'avviso di selezione. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la partecipazione alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Il compenso è definito sulla base del "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con DDG pro-tempore dell'Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell'08/06/2018 pubblicato sul sito dell'Agenzia, con specifico riferimento all'art. 7 comma 8 per quanto attiene ai parametri di compensi massimali annuali e per giornata in base ai profili ed anni di esperienza professionale nel settore.

Art. 6. Limiti di conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 09/06/2021, n. 80 e dell'art. 6 del D.M. del 14/10/2021 non è consentito il conferimento di più di un incarico per volta a ciascuno.